



COMUNE DI MORENGO
Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO,
LAVORI PUBBLICI (LL.PP.) ED
URBANISTICA***

ART. 10 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, LAVORI PUBBLICI (LL.PP.) ED URBANISTICA

10.1. Composizione

- 10.1.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica è un organo collegiale tecnico-consultivo costituito per l'esame delle proposte progettuali presentate.
- 10.1.2. Sono membri di diritto:
- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - il Responsabile del Servizio senza diritto di voto;
 - il Segretario della Commissione senza diritto di voto.
- 10.1.3. E' composta altresì dai seguenti membri elettivi;
- nove soggetti, possibilmente dotati di professionalità tecnica, di cui un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 20 febbraio 1989, n. 6;
 - ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/05 (e limitatamente alla trattazione di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica), da due componenti aggiuntivi esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione, e che vengono convocati unicamente per esprimere il proprio parere su richieste interessanti zone a vincolo paesaggistico.
- 10.1.4. I nove membri di cui al punto 10.1.3 comma a) dovranno essere espressione: sei del gruppo di maggioranza e tre dei gruppi di minoranza.
- 10.1.5. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si esprime mediante "parere" ed è rappresentata dal suo Presidente.

10.2. Nomina e designazione

- 10.2.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica viene nominata dalla Giunta Comunale.
- 10.2.2. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui ai successivi punti 10.4 e 12.2 del presente regolamento, ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
- 10.2.3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere possibilmente lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

10.3. Nomina e designazione

- 10.3.2. La durata in carica della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica corrisponde a quella della Giunta Comunale.
- 10.3.3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

10.4. Incompatibilità

- 10.4.1. La carica di componente della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti.
- 10.4.2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

10.5. Conflitto d'interessi

- 10.5.1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
- 10.5.2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

10.6. Incompatibilità sopravvenuta

- 10.6.1. I membri della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al punto 10.4 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

ART. 11 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, LL.PP. ED URBANISTICA

11.1 Attribuzioni della Commissione

- 11.1.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia di autorizzazione paesaggistica, lavori pubblici, urbanistica ed ambientale.
- 11.1.2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si svolge mediante l'espressione di pareri non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
- 11.1.3. I pareri sono da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento.

11.2. Modalità di valutazione della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica

- 11.2.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile del servizio competente già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale redatto a cura del responsabile del procedimento o dell'istruttoria.
- 11.2.2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica valuta la qualità architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale con particolare riferimento agli interventi in "Centro Storico".
- 11.2.3. In particolare la Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica valuta:
- a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.
- 11.2.4. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica può indicare o prescrivere modifiche, anche su indicazione di altri organi preposti al controllo o del Responsabile del Procedimento, agli elaborati ed alla documentazione progettuale che non stravolgano la proposta presentata senza la necessità di riesaminare le proposte stesse. Il Responsabile del Procedimento è incaricato del rispetto e della valutazione di quanto sopra indicato.
- 11.2.5. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica potrà, se richiesto, esprimere un parere preliminare su proposte di massima o interpretazioni e dare eventuali direttive in merito alle richieste formulate.
- 11.2.6. Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha facoltà di convocare, durante le adunanze della Commissione, ma non al momento dell'espressione del parere, il progettista per avere ulteriori idonei chiarimenti sulla proposta presentata.
- 11.2.7. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica può esprimere la sua interpretazione sulle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico e sulla attuazione delle norme del presente regolamento da sottoporre anche ad eventuali altre commissioni competenti per l'interpretazione finale a cura dell'Amministrazione.
- 11.2.8. E' facoltà del Presidente o suo delegato, sentito il Responsabile del Procedimento, convocare commissioni congiunte per l'esame ed il parere su proposte presentate.

11.3. Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica

- 11.3.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica, integrata con i due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale previsti dall'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, esprime, nei modi indicati dalla stessa legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 11.3.2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad. es. Piano

Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, se esistente).

ART: 12 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, LL.PP. ED URBANISTICA

12.1. Convocazione

12.1.1. La Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si riunisce nella residenza comunale ogni volta il Presidente lo ritenga necessario.

12.1.2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato scelto fra i membri elettivi. La convocazione avviene sempre con invito scritto e personale con congruo anticipo.

12.2. Assenze ingiustificate

12.2.1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

12.2.2. Per quanto concerne le "Modalità di Giustificazione" si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale.

12.3. Ordine del giorno

12.3.1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno che deve essere inviato ai commissari unitamente alla Convocazione della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

12.3.2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale generale.

12.4. Validità delle sedute e delle decisioni

12.4.1. Affinché le sedute della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente nonché di cinque dei membri elettivi.

12.4.2. Nel caso di pareri in materia paesistico-ambientale, ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno uno degli esperti in materia paesistico-ambientale.

12.4.3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.4.4. La Commissione esprime parere, "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO", per tutte le proposte di competenza.

12.4.5. Il parere negativo deve essere sempre motivato.

12.4.6. In ogni caso il parere della Commissione edilizia, LL.PP. ed Urbanistica deve essere adeguatamente motivato.

12.5. Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

12.5.1. La relazione degli esperti in materia paesistico-ambientale, da acquisire prima della riunione della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica, può essere sottoscritta da entrambi gli esperti, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino due distinte relazioni, da allegare entrambe ai verbali della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

12.5.2. Nel caso in cui alla seduta partecipi un solo esperto, è sufficiente allegare la relazione del solo esperto presente. L'esperto assente può comunque far pervenire, per la data della seduta, una sua specifica relazione; in tal caso, anche detta relazione viene allegata ai verbali della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica.

12.5.3. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

12.5.4. Qualora la Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica si esprima a maggioranza difformemente dalle valutazioni paesistiche degli esperti, tale difformità dovrà essere motivata in modo circostanziato con specifico riferimento alle valutazioni espresse dagli esperti.

12.6. Pubblicità delle sedute

12.6.1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

12.7. Verbalizzazione

- 12.7.1. Le funzioni del segretario verbalizzante sono esercitate da un impiegato comunale nominato dal responsabile del servizio o dal Presidente con la costituzione della commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica, che non ha diritto di voto.
- 12.7.2. In caso di assenza del segretario, lo stesso viene sostituito da un altro impiegato comunale nominato dal Responsabile del servizio.
- 12.7.3. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.
- 12.7.4. Le valutazioni degli esperti di cui all'art. 5 della L.R. 18/97 devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta.

12.8. Sopralluogo

- 12.8.1 E' data facoltà, alla Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica, di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. In casi eccezionali la Commissione per il paesaggio, LL.PP. ed Urbanistica può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.